

1. Procedure per la rettifica o la revoca (articolo 10, paragrafo 2)

Conformemente all'articolo 21 della legge n. 160/2015 Racc. (in prosieguo: il "Codice di procedura civile"), il giudice che ha emesso la decisione o il giudice che ha approvato la transazione dinanzi al quale la transazione è stata conclusa, qualora si tratti di una decisione giudiziaria o di una transazione, è altresì competente per la rettifica e la revoca del certificato.

2. Procedure per il riesame (articolo 19, paragrafo 1)

Per quanto riguarda l'articolo 19, paragrafo 1, lettera a), del regolamento i giudici della Repubblica slovacca sono autorizzati a esaminare le decisioni ai sensi degli articoli 355-457 del Codice di procedura civile. Ai sensi dell'articolo 19, paragrafo 1, lettera b), del regolamento, i giudici esaminano la decisione ai sensi dell'articolo 122 del Codice di procedura civile (proroga del termine da parte del giudice).

Negli articoli 355 - 457 è contenuta la procedura applicabile ai diversi mezzi di ricorso (ricorso, domanda di riesame e appello). Le varie disposizioni disciplinano le condizioni di ricevibilità dei mezzi di ricorso, gli elementi che i mezzi di ricorso depositati devono contenere, gli atti che sono svolti dai giudici e le modalità secondo le quali i giudici statuiscono sui motivi di ricorso.

Le varie disposizioni del Codice di procedura civile possono essere consultate sulla pagina web Slov-lex.sk

3. Lingue accettate (articolo 20, paragrafo 2, lettera c)

Nella Repubblica slovacca, la lingua accettata di cui all'articolo 20, paragrafo 2, lettera c), del regolamento è lo slovacco.

4. Autorità designate al fine di certificare gli atti pubblici (articolo 25)

Conformemente all'articolo 21, comma 2, del Codice di procedura civile, l'autorità competente per rilasciare, modificare o annullare un certificato conformemente alla legislazione speciale che si riferisce all'atto autentico è l'organo giurisdizionale regionale (*krajský súd*) che è competente per l'autenticazione degli atti ai sensi dell'articolo 62 della legge n. 97/1963 Racc. sul diritto privato internazionale e processuale come modificata.

L'organo giurisdizionale è competente per l'autenticazione o il rilascio di una postilla se si tratta di atti emessi dal tribunale circondariale, dai notai o dagli ufficiali giudiziari la cui sede si trova nel distretto dell'organo giurisdizionale regionale, di atti la cui conformità è stata certificata dai suddetti tribunali, notai o ufficiali giudiziari, di atti la cui firma è stata autenticata dagli stessi tribunali, notai o ufficiali giudiziari, di traduzioni realizzate da traduttori o di pareri emessi da esperti.

La legge n. 97/1963 Racc. può essere consultata sulla pagina web Slov-lex.sk

Ultimo aggiornamento: 09/04/2024

La versione di questa pagina nella lingua nazionale è affidata allo Stato membro interessato. Le traduzioni sono effettuate a cura della Commissione europea. È possibile che eventuali modifiche introdotte nell'originale dallo Stato membro non siano state ancora riportate nelle traduzioni. La Commissione europea declina qualsiasi responsabilità per le informazioni e i dati contenuti nel documento e quelli a cui esso rimanda. Per le norme sul diritto d'autore dello Stato membro responsabile di questa pagina, si veda l'avviso legale.